



COMUNE DI BRISSOGNE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 E RIDUZIONI.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore 10:00 nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte per Legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica e di prima convocazione:

Il Consiglio Comunale

nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
MENABREAZ Bruno - Sindaco	Sì
SALUARD Edi - Vice Sindaco	Sì
ARLIAN Simone - Consigliere	Sì
CERISE Bruno - Consigliere	Sì
CHABLOZ Katya - Consigliere	Sì
MARCOZ Paolo - Consigliere	Sì
PICCOT Emanuel - Consigliere	Sì
ZULIAN Silvia - Consigliere	Sì
DÉMÉ Dimitri - Consigliere	Sì
GUGLIELMINO Barbara - Consigliere	Sì
MANCUSO Roberto - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta e svolge le funzioni di verbalizzante il Segretario D.ssa Stefania TRAVASA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENABREAZ Bruno assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/04/2021.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 E RIDUZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

PRESO ATTO che il decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021 ha previsto il differimento al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO inoltre che con decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 è stato disposto all'art. 30, comma 4, l'ulteriore differimento, dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/203 da parte degli enti locali;

VISTA la legge. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) prevedendo, di fatto, l'accorpamento di IMU e TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU il legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

RICHIAMATA la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) all'art. 1, comma 599 che conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU, ovvero l'esenzione della prima rata IMU per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto "Approvazione aliquote IMU per l'anno 2020 e misure agevolative a seguito dell'emergenza determinata dalla pandemia causata dal Covid-19", con la quale si approvavano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,24 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	azzerato
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	azzerato
Terreni agricoli	azzerato
Aree edificabili	6,84 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo	7,60 per mille riservata allo Stato

catastale D	
Altri fabbricati	6,84 per mille

UDITA la relazione del Sindaco sull'opportunità di applicare per il 2021 le seguenti aliquote che garantiscono l'invarianza del gettito rispetto al 2019:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	azzerato
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,50 per mille
Terreni agricoli	azzerato
Aree edificabili	7,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,10 per mille
Altri fabbricati	8,10 per mille

CONSIDERATO che l'adozione delle aliquote così rideterminate risulta compatibile con le aliquote minime e massime definite dalla legge 160/2019;

VISTA la mail inviata dal CELVA il 18 marzo 2021 nella quale, a seguito dell'incontro tra il CELVA, il Comune di Aosta e Confcommercio, il Comitato esecutivo del CPEL ha ritenuto di segnalare ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta la possibilità di introdurre una riduzione sull'IMU ai proprietari di immobili commerciali che applicano ai commercianti e artigiani uno sconto sull'affitto del 30% per minimo 6 mesi, al fine di incentivare i proprietari ad abbassare gli affitti alle attività economiche in difficoltà;

RITENUTO quindi di applicare per l'anno 2021 una riduzione dell'aliquota IMU pari al 30% per gli immobili a destinazione commerciale concessi in locazione ad esercenti pubblici esercizi o ai soggetti iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5, legge 443/1985, a condizione che sia stata concessa una riduzione del relativo canone, rispetto a quello contrattuale, pari ad almeno il 30% per almeno sei mesi consecutivi, e che a tal fine, dovrà essere trasmessa agli uffici competenti copia del contratto originario e copia del contratto recante la variazione del canone, entrambe regolarmente registrate;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con propria deliberazione n.21 del 29 luglio 2020;

SENTITO il Sindaco spiegare che sono state riportate le tariffe applicate nel 2019 accorpando per il 2021 le tariffe IMU e TASI, prevedendo una riduzione del 30% per gli immobili a destinazioni commerciale concessi in locazione ai soggetti soprarichiamati, a condizione che sia stata concessa una riduzione del relativo canone, rispetto a quello contrattuale, pari ad almeno il 30% per almeno sei mesi consecutivi;

INTERVIENE il consigliere di minoranza Démé Dimitri chiedendo per quale motivo non è stata mantenuta la tariffa ridotta applicata nel 2020;

RISPONDE il Sindaco che nel 2020 è stata applicata la riduzione grazie agli interventi introdotti per il Covid-19;

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica - contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio Associato finanziario e contabile ai sensi degli articoli 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*", e 5 comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

VISTA la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante "*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*";

VISTO il vigente statuto comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri votanti: n. 8

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. //

Astenuti: n. 3 (Démé Dimitri, Guglielmino Barbara e Mancuso Roberto)

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI APPROVARE, per l'anno 2021, l'applicazione delle seguenti aliquote IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	azzerato
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,50 per mille
Terreni agricoli	azzerato
Aree edificabili	7,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,10 per mille
Altri fabbricati	8,10 per mille

DI DARE ATTO che le aliquote dell'IMU 2021, approvate con il presente atto, risultano compatibili con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;

DI APPLICARE per l'anno 2021 una riduzione dell'aliquota IMU pari al 30% per gli immobili a destinazione commerciale concessi in locazione ad esercenti pubblici esercizi o ai soggetti iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5, legge 443/1985, a condizione che sia stata concessa una riduzione del relativo canone, rispetto a quello contrattuale, pari ad almeno il 30% per almeno sei mesi consecutivi, e che a tal fine, dovrà essere trasmessa agli uffici competenti copia del contratto originario e copia del contratto recante la variazione del canone, entrambe regolarmente registrate;

DI DARE diffusione della presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento con procedura telematica nel Portale del Federalismo Fiscale e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

CB

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MENABREAZ Bruno

IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Stefania TRAVASA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 07 dicembre 1998, nr. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) attesto che copia del presente verbale di deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune dal 30/04/2021 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Brissogne il 30/04/2021

Il Segretario
f.to D.ssa Stefania TRAVASA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/04/2021 ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

Brissogne il 30/04/2021

Il Segretario
f.to D.ssa Stefania TRAVASA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Brissogne, li _____

Il Segretario
D.ssa Stefania TRAVASA